



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 63 DEL 29-05-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SMART WORKING A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA COVID19 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - O.D.A. SUL MEPA N. 5540520

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 81/2017, ed in particolare il capo II recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Vista con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

Vista la direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministro della Pubblica Istruzione, in cui si ribadisce che " (...) *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020*";

Considerato che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

DATO ATTO, pertanto, che con deliberazione giunta comunale n. 25 del 12/03/2020, esecutiva, si è disposto:

*“Di attivare, per tutta la durata del periodo emergenziale, individuato da attuali e eventuali nuovi provvedimenti legislativi in materia, la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o smart working di cui all’art. 14, comma 2, della legge 124/2015 e alla legge 81/2017, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa ordinaria nell’attuale contingenza di emergenza sanitaria, con la sola esclusione delle attività legate allo stato di emergenza attuale ovvero che l’amministrazione individui come indifferibili e da rendere in presenza; (...)*omissis”

RITENUTO che l’attivazione dello smart working quale risposta tecnologica ai problemi di mobilità e presenza sul luogo di lavoro dei propri dipendenti, determinate dalla situazione contingente di emergenza sanitaria Covid19, debba realizzarsi attraverso l’utilizzo di una connessione sicura e protetta alla rete;

RICHIAMATA l’esigenza dell’osservanza delle misure di sicurezza richiesta dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/979) e in particolare dall’art. 22, in tema di Cybersecurity, oltre che dai criteri di sicurezza informatica indicati da AGID;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere ad attivare una connessione sicura e protetta alla rete in tal modo che il dipendente, pur avvalendosi di strumenti informatici di sua proprietà possa accedere in sicurezza alle risorse condivise come storage e ai programmi installati sul pc dell’ufficio;

EVIDENZIATA altresì la necessità di proteggere il traffico di rete mediante moduli crittografici che contribuiscano a rafforzare la sicurezza della comunicazione di rete dall’origine alla destinazione e capaci di coprire l’intera estensione dell’infrastruttura di transito dal dispositivo alle connessioni remote;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra si ritiene possa rientrare tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall’art.1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n.208 ;

VISTO l’art.1 comma 419 della legge n.232 del 11.12.2016 ai sensi del quale:

*"all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 sono apportate le seguenti modificazioni:
"al comma 512, le parole "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori sono sostituite dalle seguenti :"
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori";*

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*; e s.m.i.;

CONSIDERATO, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti*

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di *importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici*” e le successive *Linee Guida dell’ANAC*;e s.m.i.;

ATTESO CHE il valore complessivo stimato del servizio è al di sotto del limite di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.n.50/2016;

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

VISTA la deliberazione CORTE CONTI UMBRIA n. . 52 del 27/04/2016, dalla quale emerge che l’articolo 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n.208 non specifica una soglia minima di riferimento, per cui nel settore informatico la disposizione si applica per qualunque importo e, quindi, anche al di sotto dei 5.000,00 €.;

CONSIDERATO CHE il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche ;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RITENUTO:

-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

-CHE il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

CHE, in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

PRESO ATTO del servizio che si intende acquistare;

RILEVATO di particolare interesse, al fine del soddisfacimento dei propri fabbisogni e obiettivi, il servizio offerto dalla ditta Halley Informatica srl di Matelica;

CHE in merito si può legittimamente procedere all'ordine diretto di quanto appresso:

- servizio smart working per n. 3 pc, per un periodo di mesi due, dal 01/6/2020 e fino al 31/07/2020, data di scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

GENERATO l'ordine mepa di cui in atti per un costo di € 40,00 oltre iva secondo legge per € 8,80 e così per complessive € 48,80:

CHE il tutto risulta essere debitamente tracciato;

ACQUISITO il durc con risultanze regolari INPS_19214467 con scadenza in data 06/06/2020, in atti ;

DATO ATTO che il casellario Anac non presenta annotazioni;

ACQUISITO, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara-CIG ZF22D2810B;

RICHIAMATO altresì l'art.151,comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI :

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2020 e il documento unico di programmazione ;

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ACQUISIRE nella piattaforma MEPA il servizio Smart Working pc per n. 3 computer e precisamente in dotazione a :

- ufficio segreteria
- ufficio ragioneria
- ufficio tecnico

per il periodo di mesi due con decorrenza dal 01/06/2020 e fino al 31/07/2020

giusto ordine diretto sulla piattaforma con l'operatore economico HALLEY INFORMATICA SRL di Matelica C.F. 00384350435 al costo complessivo di €. 20,00 al mese, per un importo totale di €. 40,00 oltre iva secondo legge;

DI IMPEGNARE la somma di €. 48,80 al cap. 120 del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile al riguardo;

DI PRECISARE che l'ordine risulta essere correttamente compilato e firmato digitalmente e si intenderà perfezionato con l'accettazione da parte del fornitore;

DI RICHIEDERE all'operatore economico affidatario l'onere di assolvimento dell'imposta di bollo, giuste risoluzioni in merito dell'agenzia delle entrate e secondo quanto prescritto dalla regole del sistema di e-procurement;

DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Stefania Sorrentino.

Il Responsabile ufficio segreteria
F.to Dott.ssa Stefania


Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
114	29/05/2020	48.80	120		2020

Data 29/05/2020



Responsabile del servizio finanziario
Silvia Roberta Vallorani

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2020 al 24-06-2020 con numero 580

Castignano, li 09-06-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino